PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 6 (Convenzione Siracusa)

Il pagamento della prima annualita' al Municipio sara' fatto entro l'esercizio finanziario in cui il palazzo ed il magazzino verranno consegnati allo Stato nelle condizioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione, e l'ammontare dell'annualita' stessa sara' di L 7,333, corrispondente cioe' alla quindicesima parte di L. 110,000, salvo a stabilire, dopo la liquidazione finale dei lavori, l'ammontare di ciascuna delle quattordici annualita' successive, in base alla spesa effettivamente occorsa, dato che essa fosse inferiore alle L. 110,000.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Siracusa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-siracusa-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it